SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 850)

DISEGNI DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, incaricato del coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1977

Istituzione delle Università degli studi di Brescia e di Verona

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

I disegni di legge già presentati nel corso della passata legislatura sono decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere. In attuazione delle suddette norme è stato predisposto, insieme con altri, il presente disegno di legge.

Ciò premesso, occorre far presente che il disegno di legge tiene conto di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975, nonchè di quanto rappresentato dai competenti organi regionali ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il titolo I è relativo all'Università degli studi statale di Brescia. L'*articolo 1* la istituisce a decorrere dall'anno accademico 1977-78 mentre l'*articolo 2* ne prevede le facoltà e i corsi di laurea.

L'*articolo 3* stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università. I posti di professore che saranno coperti almeno per il residuo per trasferimento, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Si provvede, invece, ad incrementare con il presente disegno di legge il ruolo degli assistenti, i cui posti sono coperti per il 50 per cento, mediante trasferimento di assistenti in soprannumero nominati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 580 del 1973. La disposizione è intesa a favorire il riassorbimento dei suddetti soprannumerari. Dopo cinque anni — termine massimo in cui saranno prevedibilmente attuati tutti i corsi di studio — e quindi dopo che sarà consentito il massimo riassorbimento, la parte residua sarà destinata al pubblico concorso. Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario. Per il funzionamento delle opere universitarie, in assenza di ruoli organici delle opere medesime, si provvederà mediante l'utilizzazione del personale non insegnante delle segreterie universitarie.

L'*articolo 4* prevede il passaggio all'Università di cui trattasi del personale docente e non docente già in servizio a Brescia.

L'*articolo 5* stabilisce il mantenimento dell'assegnazione e della destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte dei consorzi universitari.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo è prevista dall'*articolo 6*.

Il titolo II è relativo all'Università degli studi statale di Verona.

L'*articolo 7* la istituisce a decorrere dall'anno accademico 1977-78 e l'*articolo 8* ne prevede le facoltà e i corsi di laurea.

L'*articolo 9* stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante dell'Università. La normativa è quella già prevista dal precedente articolo 3 relativo all'Università di Brescia.

L'*articolo 10* prevede il passaggio del personale docente e non docente in servizio presso la facoltà di economia e commercio, i corsi di laurea in medicina e chirurgia e, al momento della soppressione, la facoltà di magistero dell'Università di Padova funzionante in Verona alle corrispondenti facoltà dell'Università di Verona, mentre l'*articolo 11* stabilisce il mantenimento della assegnazione e della destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto prefettizio in data 12 settembre 1959, n. 2930312 a favore dell'Università di Verona.

L'*articolo 12* prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo.

Il titolo III reca le norme comuni e finali.

L'*articolo 13* prevede che nelle suddette Università fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni ad essi demandate sono esercitate da appositi comitati tecnico-amministrativi. A detti comitati è affidato il compito di provvedere all'organizzazione di tutti i servizi amministrativi in attesa della regolare costituzione dei relativi organi di governo amministrativo.

L'*articolo 14* prevede, nel caso che non sia possibile procedere all'immediata costituzione dei consigli di facoltà, la nomina dei comitati ordinatori. Composti di tre membri, di cui due elettivi e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione, tali comitati provvederanno, tra l'altro, ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte delle facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costi-

tuire i consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I presidenti dei comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei presidi delle facoltà.

L'*articolo 15* detta disposizioni per l'elezione dei rettori che verranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori.

È prevista la possibilità dell'esonero dei rettori dall'insegnamento per i primi tre anni di funzionamento dell'Università. L'esonero può essere confermato per il successivo triennio. La norma si spiega tenendo conto del carattere particolarmente oneroso dei compiti che gravano sul rettore nella fase di primo avvio delle Università.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati gli statuti delle Università di cui trattasi (*art. 16*).

L'*articolo 17* è relativo alla data di inizio dei corsi di laurea.

È prevista per le Università la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale (*art. 18*).

Al fine di consentire l'istituzione di biblioteche e laboratori, l'*articolo 19 prevede lo* stanziamento straordinario di lire 150 milioni per ciascuna Università.

L'*articolo 20* stabilisce le modalità per la formazione del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle Università nell'ambito di ciascuna Regione.

L'*articolo 21* prevede che le Università di cui al presente disegno di legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge, mentre l'*articolo 22* costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI BRESCIA

Art. 1.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi di Brescia.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi di Brescia comprende le seguenti facolta e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria meccanica;

c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

I corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente dell'Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, funzionanti in Brescia, vengono assorbiti nelle facoltà indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, le relative dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Brescia.

Art. 3.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Brescia sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti dei professori di ruolo dopo l'inquadramento di cui al successivo articolo 4 sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti dopo l'inquadramento di cui al successivo articolo 4 per il 50 per cento mediante trasferimento a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pub-

blico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 4.

(*Passaggio del personale*)

I docenti di ruolo attualmente in servizio presso i corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio rispettivamente della Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, funzionante in Brescia, passano a far parte a domanda dell'organico dei docenti della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, dell'Università di Brescia, di cui al precedente articolo 2, primo comma, della presente legge.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso i corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente dell'Università statale di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso le facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria ed economia e commercio dell'Università di Brescia, sopra indicata.

Art. 5.

(*Inventario dei beni*)

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Brescia n. 4814/1.14.6. Div. II del 28 febbraio 1970.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi di Brescia gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario o da altri eventuali enti pubblici o privati o persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 6.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 150 milioni derivanti dal successivo articolo 19 ed a quelli, valutati, in ragione d'anno, in lire 430 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.050 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II
UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 7.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi di Verona.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi di Verona comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e lingue e letterature straniere;

c) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e filosofia.

I corsi di facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Verona.

La facoltà di magistero dell'Università di Padova, funzionante in Verona, è soppressa al termine dell'ultimo anno del corso di laurea già iniziato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Al momento della soppressione si applica il secondo periodo del precedente comma.

Art. 9.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Verona sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *C* e *D*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973,

n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo dopo l'inquadramento di cui al successivo articolo 10 sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo, che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'assegnazione degli assistenti in servizio presso la fcoltà di economia e commercio dell'Università di Padova e il corso di laurea in medicina e chirurgia funzionante in Verona, di cui al successivo articolo 10 sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimento a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante e del personale dell'opera dell'Università di Padova già in servizio in Verona.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili relativi al personale non insegnante presso l'Università degli studi di Verona saranno conferiti mediante concorso riservato al personale non insegnante ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1976.

Art. 10.

(*Passaggio del personale*)

I professori universitari di ruolo attualmente in servizio presso la facoltà di economia e commercio e i corsi di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Padova, funzionante in Verona, passano a domanda a far parte dell'organico dei professori universitari della facoltà di economia e commercio e di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, di cui al precedente articolo 8, primo comma, della presente legge.

I professori e gli assistenti di ruolo su posti convenzionati sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati alla stessa disciplina.

Al momento della soppressione della facoltà di magistero in applicazione del precedente articolo 8, ultimo comma, il personale docente sarà inquadrato nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnato ove possibile alla

stessa disciplina presso la facoltà di lettere e filosofia.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso la facoltà di economia e commercio e i corsi di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, funzionante in Verona, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso le facoltà di economia e commercio e di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, sopra indicata. Il personale della facoltà di magistero continuerà a prestare servizio, al momento della soppressione della predetta facoltà, presso la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 11.

(*Devoluzione del patrimonio*)

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Verona l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Verona in data 12 settembre 1959, numero 2930312, nonchè dell'Università degli studi di Padova comunque destinati per le attività didattiche e scientifiche in Verona.

Restano fermi a favore dell'Università statale degli studi di Verona gli impegni assunti dal Consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Restano fermi i programmi edilizi predisposti dall'Università di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.

Art. 12.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 150 milioni derivante dal successivo articolo 19 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 525.000.000 per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.050 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzatu-

re didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle Opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

NORME COMUNI E FINALI

Art. 13.

(*Comitati tecnico-amministrativi*)

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 14.

(*Comitati ordinatori*)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle univer-

sità statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per la eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico delle Università e alla loro graduale entrata in funzione.

Art. 15.

(*Rettori*)

Nella prima applicazione della presente legge, i rettori delle Università di cui alla presente legge saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei Comitati ordinatori di cui al precedente articolo 14.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 16.

(*Statuti*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni gli statuti dell'Università di cui alla presente legge.

Gli statuti entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento, e di attrezzature didattiche e scientifiche delle università predette, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 18, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, o, in sua mancanza, del Comitato tecnico-amministrativo, sentiti i Consigli di Facoltà, o, in loro mancanza, i Comitati ordinatori di cui al precedente articolo 13, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli 2 e 8.

Art. 18.

(*Convenzioni*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Restano fermi in favore delle Università statali di cui alla presente legge gli impegni assunti da eventuali Consorzi universitari o da altri Enti pubblici.

Art. 19.

(*Contributo straordinario per biblioteche e laboratori*)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni a ciascuna delle Università di cui alla presente legge, è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni.

Art. 20.

(*Programmazione delle immatricolazioni nell'ambito regionale*)

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università di ciascuna Regione per ogni anno accademico i Rettori delle Università unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti eletti dai rispettivi Consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione e ad un rappresentante di ciascun Comune sede di Università che siano membri di uno dei suddetti Consigli, indicati rispettivamente dalla Regione e dai Comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi

Consigli di amministrazione formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

Art. 21.

(*Norme di rinvio*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario, allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 22.

(*Norme finali*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA *A*

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

POSTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *medicina e chirurgia*	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di *ingegneria*	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12
Facoltà di *economia e commercio*	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
— Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	2
— Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
— Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	2
— Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	4
— Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	20
— Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	—
— Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	5
— Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
— Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	9
— Carriera esecutiva dei tecnici	20
— Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
— Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
— Carriera ausiliaria	15
— Operai di 1ª categoria	1
— Operai di 2ª categoria	2
— Ooperai di 3ª categoria	5

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ DI VERONA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *economia e commercio*	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di *medicina e chirurgia*	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20
Facoltà di *lettere e filosofia*	
Professori universitari	16
Assistenti universitari	20

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ DI VERONA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
— Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	2
— Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
— Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . . .	2
— Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	4
— Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . . .	20
— Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	—
— Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . .	5
— Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
— Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	9
— Carriera esecutiva dei tecnici . . .	20
— Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
— Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
— Carirera ausiliaria	15
— Operai di 1ª categoria	1
— Operai di 2ª categoria	2
— Operai di 3ª categoria	5